



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Adunanza del giorno 08.10.2016  
N. 266

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 9,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Oggetto: Avvio procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis del TUEL e s.m.i. Proposta al Consiglio Comunale

MALAFIOLIA Francesca  
PIACENTI D'UBALDI Vittorio  
FALCHETTI BALLERANI Cristhia  
BUCARI Stefano  
GIACCHETTI Emilio

Pres.	Ass.
P	
P	
	A
P	
P	

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S.Vista.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **1 OTT. 2016**

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

TERNI  
**11 OTT. 2016**  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

Premesso che in data 7 ottobre c.a. il Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, con nota Prot. n.142365, inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Umbria, ha effettuato, ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del TUEL la segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni sulla gestione delle entrate e delle spese correnti che pregiudicano gli equilibri di bilancio 2016 -2018.

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

Considerato che dalla suddetta segnalazione si evince che la situazione finanziaria dell'Ente, monitorata a tutto il mese di settembre, si presenta tale da far presumere elevate possibilità di non poter garantire gli equilibri di bilancio per gli esercizi 2016-2018;

Considerato, altresì, che:

il bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato in data 8 giugno 2016 ( Del CC n.237);

in data 25 luglio 2016 con del C.C. n.261 si è proceduto all'assessamento generale e si è dato atto del permanere degli equilibri di bilancio (con riferimento agli artt.175 e 193 del TUEL) . Tale adempimento (obbligatorio per legge) è avvenuto a breve distanza temporale dall'approvazione del Bilancio di previsione e del PEG (approvato in data 29 giugno e pubblicato il 18 luglio 2016), distanza troppo breve per consentire un approfondito monitoraggio della situazione finanziaria, soprattutto da parte delle varie Direzioni in cui si articola l'Ente, ricordando a tal proposito che l'Anci aveva proposto, di ripristinare la data del 30 settembre per la verifica degli equilibri, ritenuta più congrua per permettere approfondite verifiche e valutazioni, proposta che però non è stata accolta.

Il monitoraggio sulla gestione delle entrate e delle spese correnti è stato costantemente assicurato dal Responsabile del servizio finanziario e si è concretizzato in una stima "preconsuntiva" basata sulle possibili proiezioni al 31 dicembre 2016 di entrate di parte corrente (entrate già

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA.GG. x CC
- Attività Finanziarie
- Ass. Piacenti D'Ubaldi
- Sindaco
- Tutti Dirigenti

COMUNE DI TERNI  
**11 OTT. 2016**  
Protocollo n° **143769**  
CAT. **1** CL. **5** FS. **6**

Letto, approvato e sottoscritto

IL V. SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signatures of the Vice Secretary General and the Mayor]*

accertate ed accertabili in ossequio ai nuovi principi contabili) e delle spese di pari natura , comprese le spese di cui al titolo 4° (" Rimborsamento di prestiti) che vanno coperte con le entrate correnti, stima come di seguito riassumibile:

	Tit 1 2 3
	parte corrente
<b>accertato</b>	84.895.095,20
accertabile	26.909.894,24
<b>totale</b>	<b>111.804.989,44</b>

Alle previsioni di cui sopra si aggiungono le seguenti disponibilità :

5.859.195,58	avanzo vincolato
218.440,02	FPV
14.133.778,80	accantonamenti vari nel risultato 2015
<b>20.211.414,40</b>	<b>Totale</b>

pertanto, per dare copertura alle spese correnti, oltre al rimborso delle quote capitale dei mutui e alla quota annuale del disavanzo, nel 2016 si può prevedere una disponibilità complessiva di euro: **132.016.403,84**

Tuttavia, le effettive necessità ammontano a presumibili euro 135.183.333,81, così determinate

Tit 1	121.500.000,00	impegni e accantonamenti di parte corrente
Tit 0	3.960.941,12	disavanzo da riacc.s straordinario più quota annuale dis 2015
Tit 4	9.722.392,69	spesa rimborso quote capitale mutui
	<b>135.183.333,81</b>	

con un conseguente probabile squilibrio di competenza di parte corrente al momento individuabile in oltre 3.000.000,00 di euro, al netto delle partite debitorie pregresse, in via di precisa quantificazione;

Considerato che, si sta effettuando una preliminare ricognizione di partite debitorie cui dover dare copertura finanziaria, con particolare riferimento all'attività di riconciliazione delle partite debiti/ crediti con le partecipate dell'Ente, che sta fornendo i primi risultati, e si sta impostando la procedura di riaccertamento straordinario dei residui e che al momento, sulla base di segnalazioni formali ed informali fornite dalle Direzioni competenti , per quanto attiene l'ammontare di debiti fuori bilancio si può ipotizzare una somma di circa 8 milioni di euro. Una volta formalizzate le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio sarà necessario distinguere quali afferiscono alla parte corrente e quali alla parte investimenti.

Considerata, altresì, la persistente carenza di liquidità (aggravatasi dal 2014 a seguito della presa in carico della TARI su cui si registra una mancata riscossione a competenza di circa 5 milioni ) che costringe a ricorrere sistematicamente all'anticipazione di cassa;

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

Ritenuto che la situazione rappresentata non sia fronteggiabile con il ricorso alle procedure di cui all'art 194 comma 2 del TUELL ed induca necessariamente ad avviare la *Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale* di cui all'art.243 -bis dello stesso TUELL. di cui si riportano alcuni passi:

1. *I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo..*

2. *La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.*

3. *Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.*

4. *Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.*

5. *Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.*

6. *Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.*

7. *Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

8. *Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2; c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del*

3

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Savio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

*servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio*

**9.** *In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente; c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.*

**9-bis.** *In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.*

Ritenuto, alla luce delle premesse fatte, di dover proporre al Consiglio Comunale di avviare la *procedura di riequilibrio finanziario pluriennale* di cui all'art.243 – bis dello stesso TUEL. ritenendo congruo un piano di rientro di durata quinquennale, senza ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art.243 ter , fatte salve diverse determinazioni in merito da parte del C.C..

Vista la Deliberazione n.16/2012 della Corte dei Conti *Sezione delle autonomie* riguardante le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 quater del D lgs n.267 2000;

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dot. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

San. Leopoldo Di Girolamo

---

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa. espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL in data 8/10/2016;  
Visto l'art.134 –comma 4 del D.lgs n.267/2000.

Con votazione unanime

## DELIBERA

❖ di proporre al Consiglio Comunale:

- di adottare apposito atto di ricorso alla *procedura di riequilibrio finanziario pluriennale* di cui all'art.243 –bis dello stesso TUELL. proponendone una durata quinquennale, senza ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art.243 ter ;
- di trasmettere l'atto di cui sopra entro 5 giorni dalla data di sua esecutività alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Interno e di assumere impegno ad approvare entro il termine dei successivi 90 giorni , il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, partendo da una puntuale ricognizione , con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati , compreso l'esatto ammontare dei debiti fuori bilancio certificati dai competenti Dirigenti di riferimento come riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, dovrà contenere tutte le misure atte a superare le condizioni di squilibrio rilevate ed essere corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- Di dare mandato ai Dirigenti dell'Ente di effettuare la immediata e definitiva ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL e di effettuare , in tempi brevi, previo coordinamento del Dirigente delle attività finanziarie, un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- Di dare, altresì, mandato al Dirigente della Direzione Attività finanziarie, coadiuvato da tutti i dirigenti dell'Ente, di proporre il piano di riequilibrio pluriennale tenendo conto delle Linee Guida della Corte dei Conti Sezione delle autonomie di cui alla Deliberazione n.16 del 2012 ed in tempo utile per la conseguente valutazione da parte del Consiglio Comunale;
- Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Severo Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

